

CAMERA DEI DEPUTATI N. 901

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RALLO, DEL DONNO, MUSCARDINI PALLI,
SOSPURI**

Presentata il 23 novembre 1983

Disciplina dell'attività di estetista

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella evoluzione della nostra società e nella sempre più particolare specializzazione delle varie attività, progressivamente ma inarrestabilmente, si vanno imponendo nuovi mestieri che con la loro diffusione e qualificazione vengono a costituire delle ben definite categorie di lavoro.

Fra le altre si è imposta, con una sempre più precisa individuazione, l'attività degli estetisti. Essa, cominciata come supporto dell'attività di parrucchiere o di barbiere, di fronte alle continue richieste della clientela, all'aumento delle esigenze igieniche ed estetiche, con la disponibilità sul mercato di una gamma sempre più finalizzata di cosmetici per un giro di migliaia di miliardi all'anno, ha assunto, ormai, una qualificazione, che non può sfuggire all'attenzione del legislatore.

Inoltre, come fenomeno collaterale ma diffuso, sotto il nome o l'etichetta di « estetista » si stanno contrabbandando le più strane attività.

Ora è ben doveroso tutelare quanti professionalmente vivono ed operano in questo campo, proteggendone la qualificazione e, nello stesso tempo, richiedendo agli operatori del ramo una sicura preparazione a tutela sia della professionalità sia della clientela.

Con questi intendimenti abbiamo formulato la presente proposta di legge nella quale prevediamo che, ad iniziativa delle regioni, siano istituite apposite scuole per la formazione professionale degli estetisti sulla base di un corso biennale, di cui il primo anno a indirizzo propedeutico culturale ed il secondo prevalentemente pratico e con perfezionamento in tecnica dermatologica ed in chimica cosmetica.

È previsto un esame di idoneità per passare dal primo al secondo corso ed un esame finale scritto ed orale per il conseguimento del diploma, valido per l'esercizio della professione su tutto il territorio della Repubblica.

Il Ministro della sanità, di concerto con quello della pubblica istruzione, determinerà con proprio decreto la data di inizio e di conclusione dei corsi, le materie di insegnamento, le prove pratiche, l'ordinamento della scuola, l'età per l'ammissione ed i requisiti.

Sulla base di questo decreto le regioni approveranno i rispettivi regolamenti della scuola, il numero massimo degli allievi, mentre l'assessore regionale per l'igiene e la sanità determinerà il numero dei docenti teorici e pratici, le modalità della loro assunzione, la loro retribuzione e le ore mensili di insegnamento. Inoltre sarà cura del Ministero della pubblica istruzione organizzare appositi corsi per

la formazione del personale insegnante, mentre i corsi di aggiornamento verranno promossi dalle regioni.

Presso l'assessorato all'igiene ed alla sanità di ciascuna regione, inoltre, è istituito un ruolo nel quale vanno iscritti, ai fini dell'accertamento e della prosecuzione nella attività professionale, tutti gli estetisti diplomati.

Da ultimo la proposta di legge prevede un complesso di sanzioni penali per quanti esercitano abusivamente o senza il possesso del diploma attività proprie della professione di estetista.

Affidiamo quindi la presente proposta di legge alla approvazione degli onorevoli colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le regioni, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, istituiscono sul rispettivo territorio almeno una scuola per l'esercizio dell'arte ausiliaria della professione sanitaria di estetista.

Il diploma conseguito in una di queste scuole abilita all'esercizio della professione di estetista in tutti i comuni della Repubblica.

ART. 2.

Il Ministro della sanità, di concerto con quello della pubblica istruzione, con proprio decreto, determina:

- 1) la data di inizio e di conclusione dei corsi, che debbono essere biennali;
- 2) le materie di insegnamento e le prove pratiche;
- 3) l'ordinamento delle scuole;
- 4) l'età di ammissione ed i requisiti dei richiedenti;
- 5) il periodo di tirocinio.

Ciascuna regione, sulla base del decreto del Ministro della sanità, su proposta dell'assessore regionale per l'igiene e la sanità, di concerto con l'assessore regionale per l'istruzione professionale, approva il regolamento della scuola e stabilisce il numero degli allievi in relazione alla ricettività degli ambienti, alle strutture didattiche, alle disponibilità locali per l'esercizio del tirocinio.

ART. 3.

L'assessore regionale per l'igiene e la sanità, di concerto con l'assessore regionale per l'istruzione professionale, determina il numero dei docenti teorici e pra-

tici, le modalità della loro assunzione, la loro retribuzione, le ore di insegnamento mensile per ciascuna materia. Provvede inoltre alla nomina del direttore, alla dotazione delle attrezzature didattiche, alla assunzione del personale amministrativo e d'ordine.

ART. 4.

Nel primo anno i corsi seguono un indirizzo propedeutico culturale e professionale. Nel secondo anno seguono un orientamento prevalentemente pratico e di perfezionamento in tecnica dermatologica e chimica cosmetica.

Per essere ammessi ai corsi del secondo anno, gli allievi devono superare apposito esame di idoneità. Alla conclusione di detti corsi gli allievi sostengono un esame di diploma, scritto ed orale, sulle materie dei due corsi.

Il diploma abilita all'esercizio della professione sanitaria di estetista.

ART. 5.

La commissione esaminatrice, nominata dall'assessore regionale per l'igiene e la sanità, è composta:

- a) da un medico dei servizi sanitari regionali, che la presiede;
- b) dal direttore della scuola;
- c) da un primario ospedaliero di ruolo della specialità di dermatologia;
- d) da un chimico cosmetologo;
- e) da un docente di materie fondamentali del corso di studi;
- f) da un insegnante tecnico-pratico.

Un funzionario della carriera direttiva dell'assessorato per la istruzione professionale della regione esercita le funzioni di segretario della commissione.

Le spese per il funzionamento della commissione sono liquidate dall'assessorato per la istruzione professionale.

ART. 6.

I Ministeri della pubblica istruzione e del lavoro e previdenza sociale, di intesa con il Ministero della sanità, organizzano corsi regionali di formazione del personale insegnante tecnico-pratico.

I corsi sono riservati agli estetisti diplomati.

La regione organizza corsi periodici di aggiornamento per il personale di cui al primo comma.

ART. 7.

I limiti e le modalità di esercizio della professione sanitaria di estetista sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

ART. 8.

L'esercizio dell'arte ausiliaria della professione sanitaria di estetista è soggetto alla vigilanza degli assessorati regionali all'igiene e sanità.

La vigilanza si estende:

- a) alla formazione professionale;
- b) all'accertamento del titolo di abilitazione;
- c) all'esercizio dell'arte medesima.

L'esercizio dell'attività è subordinato alla registrazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.

ART. 9.

Ai soli fini dell'accertamento e del permanere del diritto all'esercizio della attività, viene istituito, presso gli assessorati regionali all'igiene e sanità, un ruolo professionale.

Le regioni sono reciprocamente tenute a segnalarsi le variazioni per trasferi-

mento e quelle per sospensione o interdizione dall'esercizio dell'attività.

ART. 10.

A decorrere dal quinto anno dall'entrata in vigore della presente legge, chiunque, non trovandosi in possesso del diploma prescritto dall'articolo 1, esercita l'attività di estetista è punito con la multa da lire 50 mila a lire 200 mila.

In caso di recidiva la pena è della reclusione da 15 a 30 giorni e della multa da lire 100 mila a lire 400 mila.

Il materiale servito o destinato all'esercizio abusivo è confiscato.

L'assessore all'igiene e sanità, indipendentemente dal procedimento giudiziario, ordina la chiusura del locale nel quale l'arte è stata abusivamente esercitata.

Alle stesse pene soggiace anche chi, pur essendo in possesso del diploma, presta comunque il suo nome allo scopo di permettere o agevolare il reato.

ART. 11.

Le pene previste dall'articolo 2 della legge 13 marzo 1958, n. 262, sono raddoppiate per coloro che conferiscono la qualifica di estetista in contrasto con le norme della presente legge e per chiunque faccia uso, in qualsiasi forma e modalità, della qualifica di estetista senza essere in possesso del diploma di cui all'articolo 1 della presente legge.

La condanna per i reati previsti dalla presente legge importa la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del codice penale.

ART. 12.

Gli attestati di estetista rilasciati da enti pubblici per l'istruzione professionale o da corsi liberi autorizzati prima dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, sono convalidati entro tre anni dall'entrata in vigore della pre-

sente legge previo esame davanti alla commissione di cui all'articolo 6.

I possessori del titolo possono ottenere la convalida entro il periodo indicato nel precedente comma, previo esame secondo le modalità indicate all'articolo 6 della presente legge, purché dimostrino di essere iscritti come estetisti nell'albo provinciale delle imprese artigiane o di aver svolto attività quale dipendente.

ART. 13.

Per i primi cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, al concorso per insegnante tecnico-pratico possono partecipare gli estetisti in possesso della qualifica professionale di cui al primo comma dell'articolo 12 e con anzianità di qualifica e di effettivo lavoro, autonomo o dipendente, di almeno sei anni.